RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/631 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima del Lussemburgo 2021-2030 e sulla coerenza delle misure del Lussemburgo con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazioni sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima (PNEC) del Lussemburgo 2021-2030

(1) Il Lussemburgo ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima il 24 luglio 2023.

(2) L'articolo 3 e l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell'elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima ([3]). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l'energia e il clima.

(3) In collegamento con il piano REPowerEU ([4]), e nell'ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell'energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l'accessibilità economica dell'energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative al Lussemburgo del 2022 e 2023 ([5]) e nelle raccomandazioni del Consiglio al Lussemburgo ([6]). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

([1]) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
([2]) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
([3]) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
([4]) COM(2022) 230 final.
([5]) SWD(2022) 618 final, SWD(2022) 616 final.
([6]) COM (2022) 618 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 616 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(4) Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] ([7]) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5) Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l'obiettivo di acquisire una visione d'insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO_2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO_2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall'aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO_2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO_2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO_2 pianificati per il 2030.

(6) Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell'ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) (sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell'obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l'uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7) Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Slovacchia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Slovacchia all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([10]) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Slovacchia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 *bis*, 22 *bis*, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell'importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell'industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l'energia eolica ([11]).

([7]) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

([8]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

([9]) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

([10]) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

([11]) Comunicazione relativa a un piano d'azione europeo per l'energia eolica, COM(2023) 669 final del 24.10.2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell'UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(8) Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all'efficienza energetica si fondano sull'articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]) sull'efficienza energetica, sulla formula di cui all'allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(9) Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall'attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» ([13]). Le raccomandazioni esprimono l'assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]) sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ([15]) sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell'energia ([16]).

(10) Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l'integrazione del mercato interno dell'energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull'importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 ([17]).

(11) Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l'importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l'adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un'industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un'economia forte, competitiva e pulita all'interno dell'Unione.

(12) Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull'importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(13) Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisce una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano lussemburghese per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell'ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(14) Le raccomandazioni della Commissione esprimono l'importanza fondamentale di condurre un'ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un'effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus ([18]).

([12]) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

([13]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

([14]) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

([15]) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

([16]) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell'energia: una base solida per un sistema energetico dell'UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

([17]) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

([18]) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull'accesso all'informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(15) Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano del Lussemburgo: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l'impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(16) Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Lussemburgo poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima ([19]), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(17) Il Lussemburgo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell'elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento

(18) A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure lussemburghesi con i citati obiettivi ([20]). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. Il Lussemburgo dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(19) Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un'alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l'onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l'equità nella distribuzione dei benefici dell'adattamento. La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l'attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza,

RACCOMANDA AL LUSSEMBURGO D'INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1. Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l'impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali la politica agricola comune.

2. Individuare il quantitativo di emissioni di CO_2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO_2 catturata.

3. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l'energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all'orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l'industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un obiettivo indicativo di

([19]) SWD(2023) 919.

([20]) Relazione 2023 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

riscaldamento e raffrescamento per conseguire le integrazioni supplementari di cui all'allegato I *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo il Lussemburgo intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l'imposizione dell'obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

5. Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale del Lussemburgo all'obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell'Unione, con l'impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo il Lussemburgo intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni e fornire dettagli sulle tecnologie per l'energia rinnovabile per le quali intende designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo Malta intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile, garanzie di origine e un quadro che favorisca l'autoconsumo e le comunità energetiche. Descrivere in che modo il Lussemburgo intende definire l'obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l'idrogeno nell'industria.

6. Inserire proiezioni sulla domanda e l'offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell'offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell'utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono al Lussemburgo ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile del Lussemburgo, il profilo del consumo di gas naturale e dell'infrastruttura esistente, l'uso del digestato e le applicazioni per la CO_2 biogenica.

7. Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell'iter per l'adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

8. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell'obiettivo vincolante dell'Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1º marzo 2024 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l'articolo 4 e l'allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l'ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

9. Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di misure di efficienza energetica per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia. Illustrare programmi di finanziamento dell'efficienza energetica e regimi di sostegno efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

10. Indicare traguardi aggiornati per il 2030 e il 2050 per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Assicurarsi che i traguardi per la ristrutturazione degli edifici includano anche gli edifici non residenziali, oltre a quelli residenziali.

11. Spiegare ulteriormente come il Lussemburgo rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia e l'ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l'esigenza imperativa dell'adattamento climatico nel sistema dell'energia. Valutare l'adeguatezza dell'infrastruttura petrolifera (scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

12. Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda e stoccaggio per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere misure specifiche per agevolare l'integrazione del sistema energetico nel quadro dell'articolo 20 *bis* della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

13. Sviluppare ulteriormente l'approccio per affrontare la povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Precisare le politiche e le misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica e fornire anche dettagli sulle risorse finanziarie dedicate all'attuazione, dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) e delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

14. Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell'innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l'obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la transizione delle imprese verso un'economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell'accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all'energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

15. Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l'analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio bottom-up all'economia nel suo insieme con una valutazione top-down nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell'uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell'impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

16. Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza del Lussemburgo e il suo capitolo dedicato al piano REPowerEU da presentare.

17. Indicare con precisione in che modo ed entro quando il Lussemburgo intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

18. Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l'impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica ([21]). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio ([22]), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l'energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima del Lussemburgo e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

([21]) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

([22]) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

19. Includere una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante il processo di partecipazione pubblica.

20. Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, proseguendo gli sforzi per firmare i due accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Belgio e Germania).

Per quanto riguarda la coerenza delle misure nazionali con l'obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell'adattamento a norma del regolamento (UE) 2021/1119

1. Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di adattamento del Lussemburgo. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione «sistemica». Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione